

DAL CONFLITTO ETNICO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

*Salvatore Fabio Nicolosi**

INTRODUZIONE: I CONFLITTI DI AUTODETERMINAZIONE

Dal 1990 oltre 25 conflitti mortali hanno provocato più di 9 milioni di vittime ed hanno raddoppiato il numero dei rifugiati intorno al globo da 12 a 25 milioni. Attualmente è possibile individuare circa una ventina di conflitti etnici ad alta intensità con oltre migliaia di morti l'anno e un centinaio di conflitti ad intensità medio - bassa, che mietono comunque centinaia di morti ogni anno. Circa 50 gruppi, coinvolti in tali conflitti ricorrono a mezzi politici convenzionali per il conseguimento dell'autodeterminazione, mentre all'incirca 30 gruppi applicano la violenza come canale per l'indipendenza¹. La spirale di violenza che insanguina il Medio Oriente, l'anarchia in Somalia, il genocidio in Ruanda, la guerra civile nell'ex - Jugoslavia, l'intero continente africano attraversato da una spina dorsale di conflitti etnici e lotte tribali intestine con il Darfur martoriato dal 2003 da feroci scontri etnico - religiosi e l'Uganda dilaniata da un conflitto combattuto da bambini sono soltanto alcuni drammatici esempi dei cruenti conflitti che costellano lo scacchiere globale all'ombra dei pervasivi e frenetici processi di internazionalizzazione e globalizzazione. La caratteristica di tutti questi conflitti, i quali consegnano quello che fu «il più sanguinoso e il più democratico²» secolo ancora una volta ad una nuova epoca di guerre e paura, consiste nella lotta non solo per l'affermazione *sic et simpliciter* della sovranità su un

*Dottorando di ricerca in "Ordine Internazionale e Diritti Umani", Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e Università degli Studi di Messina.

¹ Sui dati riportati, cfr. l'analisi di DAVIES J.L. & GURR T.R., *Preventive Measures: building risk assessment and crisis early warning systems*. Oxford: Rowman & Littlefield, 1998.

² In questi termini si esprimono le riflessioni e le raccomandazioni di ALLISON G. & OWADA H., *The responsibilities of Democracies in preventing deadly conflicts*, Discussion Paper, 1999 disponibile in: <http://wwics.si.edu/subsites/ccpdc/pubs/democ/democ.htm>.

territorio, il cui principio regolatore ha subito un notevole ridimensionamento, al punto da compromettere la stessa uguaglianza formale degli Stati³, ma anche e soprattutto per la definizione stessa di un popolo, che riconoscendosi come “Nazione” compatta ed omogenea, possa ritenersi legittimato ad intraprendere un’autonoma vita politica interna ed internazionale. «Tutti gli esseri umani vivono in consorzi sociali ed antropologici che condividono una cultura comune e ciò comporta una specifica inclinazione a respingere l’imposizione di culture aliene...L’aspirazione all’autonomia culturale è – infatti - una delle più vecchie forme d’ispirazione politica nota alla storia»⁴.

Su gli oltre 190 Stati della comunità internazionale⁵, solamente una minima percentuale è etnicamente omogenea ed attualmente vari gruppi etnici sono coinvolti in 80 conflitti intorno al globo⁶. Se la maggior parte di questi conflitti presuppone lo scontro etnico come eziologia di una crisi internazionale, sembra chiaro che sul piano giuridico la trasformazione di questa tipologia di ostilità non può prescindere dal riconoscimento di un’aura di diritti ed obblighi imputabili tanto agli attori coinvolti nella lotta, quanto alla comunità internazionale *in toto*. Sebbene il baricentro della conflittualità si sia allontanato dal tradizionale scontro tra Stati sovrani, che ha dominato l’epoca moderna, per ricadere nelle viscere delle singole comunità nazionali, una reazione sul piano giuridico non può trascurare l’incidenza dei disordini interni sull’instabilità globale. Lo scontro etnico diventa, dunque, concreta ed evidente ipotesi di minaccia alla pace e, come tale, suscettibile di considerazione in seno all’ordinamento internazionale, anche quando è il popolo, nella sua accezione prettamente etnica, a sollevare l’impeto della rivolta bellica. «L’esistenza in atto di problemi di autodeterminazione irrisolti in maniera corrispondente alle aspirazioni popolari conduce ad una situazione di conflittualità e quindi all’impiego di mezzi

³ Sulle nuove sfide al principio di sovranità statale e la sua ridefinizione, si veda in particolare CARATI A., “La crisi della sovranità statale nelle nuove forme di ingerenza” in *ISPI, Quaderni di Relazioni Internazionali*, N°. 6, Dicembre 2007.

⁴ FREEMAN M., “National Self-Determination, Peace and Human Rights” in *Peace Review*, vol. 10, N°. 2, 1 Giugno 1998.

⁵ 191 sono gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dopo l’ammissione della Svizzera, avvenuta il 10 Settembre 2002, e di Timor Leste, il 27 Settembre dello stesso anno.

⁶ Cfr. CARMENT D. in “The ethnic dimension in World politics: policy and early warning” in *Third World Quarterly*, vol.15, N°. 4, 1994, pp. 551-578.

violenti per la soddisfazione degli interessi in conflitto⁷». Ipotesi di fatto, in cui si manifestano conflitti di autodeterminazione, sottendono l'eventualità che il conflitto resti confinato all'interno dello Stato in cui esplode, rivestendo i connotati di rivoluzione, oppure che il conflitto assuma immediatamente una dimensione internazionale, allorquando il governo dello Stato, in cui si manifesta la lotta per l'autodeterminazione, reagisce alle rivendicazioni popolari, richiedendo la collaborazione esterna di altri Stati, che mostrano interesse ad interferire nella questione.

Sulla base di tali premesse si può facilmente comprendere come sempre più spesso si parli nella prassi internazionale e in testi convenzionali di "diritti dei popoli", nella maggior parte dei casi però il concetto è solamente un'espressione enfatica per indicare in realtà lo Stato, quale effettivo titolare di un diritto⁸. Pertanto, in questo contesto il concetto di popolo potrebbe assumere rilievo giuridico solo nella misura in cui l'ente "Stato" venga concepito in riferimento alla comunità che esso sottende a discapito della ormai consolidata nozione di Stato - apparato. Il discorso è diverso quando invece si parla di "diritti dei popoli" in contrapposizione allo Stato e quindi in riferimento alla comunità dei "governati" piuttosto che a quella dei "governanti", con cui consuetamente si identifica lo Stato secondo il diritto internazionale classico⁹. Norme del genere non sono tante e di fatto possono tutte considerarsi corollari di un unico rilevante principio: l'autodeterminazione dei popoli, che campeggia come preminente regola tanto affascinante sul piano dello sviluppo progressivo del diritto internazionale, quanto problematica ed ambigua. «L'autodeterminazione dei popoli costituisce, dunque, un processo permanentemente a disposizione di tutti i popoli, abbiano o meno problemi di scarsa corrispondenza tra la volontà popolare e il comportamento dello Stato di cui fanno parte¹⁰». Tale principio allora può *in primis* destare da una parte il senso di solidarietà collettiva tra comunità etniche che reclamano

⁷ GUARINO G., *Autodeterminazione dei Popoli e Diritto Internazionale*. Napoli: Jovene Editore, 1984, p. 223.

⁸ Sulla personalità internazionale dello Stato, si veda per tutti QUADRI R., *Diritto Internazionale Pubblico*. Napoli: Liguori, 1968.

⁹ Sulla distinzione tra Stato - apparato e Stato - comunità, si veda CONFORTI B., *Diritto Internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2006.

¹⁰ GUARINO G., *passim*, 1984, p. 127.

la propria identità negata, d'altra parte, esso foscamente balugina come una minaccia al preconstituito ordine internazionale¹¹.

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI NELL'EVOLUZIONE STORICO - GIURIDICA

Il diritto internazionale ha ormai riconosciuto e consacrato il principio di autodeterminazione dei popoli come norma di natura consuetudinaria e di diritto positivo, a cui la Corte Internazionale di Giustizia (C.I.G.) ha anche associato un carattere cogente¹². Tuttavia, il rilievo che tale principio ha assunto sul piano della prassi internazionale, lo rende una norma scaturita dalla progressiva sedimentazione normativa e continuamente in stato di evoluzione ed interpretazione. Se più arduo alla luce di un'analisi giuridica potrebbe risultare il tentativo di provare il fondamento giusnaturalistico¹³ del principio di autodeterminazione dei popoli, una ricostruzione maggiormente efficace può di certo ricavarsi dall'evoluzione della prassi normativa internazionale.

Secondo una parte della dottrina, storicamente il principio di autodeterminazione dei popoli si affermerebbe come corollario del principio di sovranità con la Rivoluzione Francese (1789) e i successivi moti nazionali, che hanno reso noto alla storia l'Ottocento come "il secolo delle rivoluzioni". «È da qui che parte quella questione dell'identificazione a chi competa un diritto a realizzare l'indipendenza nazionale nell'ambito di Stati multietnici o da parte di nazioni divise¹⁴». Tale principio sembrerebbe, dunque, scaturire dall'anima sovversiva di un insieme di dottrine liberali e rivoluzionarie, «la cui apparente semplicità nasconde una moltitudine di complicazioni¹⁵», a cominciare dalla suggestione che ogni governo dovrebbe

¹¹ Cfr. FREEMAN M., cit.

¹² Sulla definizione di *jus cogens*, cfr. Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23 Maggio 1969, ratificata dal governo italiano con Legge 12 Febbraio 1974, N. 112 pubblicata in Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 Aprile 1974, N. 111. L'art. 53 definisce imperativa e dunque a carattere cogente "una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere".

¹³ Cfr. *supra*, nota 4.

¹⁴ GUARINO G., *passim*, 1984, pp. 15 – 16.

¹⁵ EMERSON R., *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples*. Boston: Beacon Press, 1960, p. 296.

riposare sul consenso dei governati, i quali secondo la tradizione filosofica successiva, che culminerà nei famosi Quattordici Punti del Presidente americano Wilson (8 Gennaio 1918)¹⁶, godrebbero del diritto di assegnare uno Stato ad ogni Nazione¹⁷. Nella sua prima formulazione giuridica, il principio di autodeterminazione fu riconosciuto, dunque, solamente a quei popoli (intesi come comunità caratterizzate dall'appartenenza a etnia, lingua e cultura medesime), i quali, precedentemente assoggettati alla sovranità degli appena disintegrati Imperi Centrali e di quello Ottomano, divenivano finalmente liberi di decidere del proprio destino.

Questa impostazione, tuttavia, più che interpretare l'*idem sentire* della comunità internazionale, sembrerebbe riflettere invece la peculiarità dell'approccio americano nella ricostruzione dell'ordine internazionale, secondo cui il principio di autodeterminazione dei popoli coinciderebbe con l'ideale democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo¹⁸.

L'evoluzione del concetto di autodeterminazione dei popoli, mutuato dal Patto della Società delle Nazioni (28 Giugno 1919), premesso allo stesso Trattato di pace di Versailles, include un insieme eterogeneo di caratterizzazioni, il cui comune denominatore si identificherebbe, in realtà, nell'«affermazione della necessità che la volontà dei popoli assuma un valore determinante come uno degli strumenti per valutare la stessa legittimità delle situazioni politiche in atto, sia interne che internazionali¹⁹».

Successivamente, accolto dalla prassi internazionale, il principio di autodeterminazione ha trovato consona collocazione in una serie progressiva di documenti convenzionali prodotti in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in particolare da parte dell'Assemblea Generale, e ha ottenuto inoltre il suo fondamento giuridico nella stessa Carta di San Francisco del 25 Giugno 1945, sebbene il progetto originario risalente alla Conferenza di Dumberton Oaks (Agosto – Ottobre

¹⁶ Il programma per il mantenimento della pace globale proposto dal Presidente americano Woodrow Wilson alla fine della Grande Guerra (1914 – 1918) in più punti richiamava il principio di autodeterminazione sia in senso generale (cfr. il punto 5, il quale prevedeva la "*composizione libera...di tutte le rivendicazioni coloniali, fondata sul rigoroso rispetto del principio che, nel regolare tutte le questioni di sovranità, gli interessi delle popolazioni interessate dovranno avere ugual peso delle domande eque del Governo il cui titolo si dovrà definire*"), sia in senso più specifico e relativamente al territorio italiano, austro-ungarico, balcanico e turco (cfr. rispettivamente i punti 9, 10, 11, 12).

¹⁷ Sul punto si veda l'audace critica in EMERSON R., cit.

¹⁸ Si veda sul punto, FREEMAN M., "National Self-Determination, Peace and Human Rights", cit.

¹⁹ GUARINO G., *passim*, 1984, p. 77.

1944)²⁰ non ne facesse alcuna menzione. L'**art. 1 par. 2** della Carta di San Francisco stabilisce che i fini delle Nazioni Unite sono “*sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio...dell'autodeterminazione dei popoli*”, che assolve dunque la triplice funzione di base indispensabile al mantenimento di relazioni amichevoli tra le nazioni, di garanzia della pace internazionale e stimolo alla cooperazione per la soluzione dei problemi economici e sociali²¹. L'**art. 55** poi più specificamente elenca le azioni che l'ONU intraprenderà “*al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere...necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le Nazioni, basati sul rispetto del principio di...autodeterminazione dei popoli*”.

Se si rapporta il disposto sostanziale delle suddette disposizioni al profilo empirico che caratterizzava gli albori del 2° dopoguerra, in cui cominciava a serpeggiare il processo di decolonizzazione, non sembra imputabile in capo agli Stati membri dell'Organizzazione alcun obbligo di evacuazione delle colonie, storicamente acquisite, ma, in ossequio all'**art. 2 par. 7** della Carta, il quale sancisce il divieto di ingerenza negli affari interni degli Stati²², essi si sarebbero soltanto dovuti limitare a promuoverne lo sviluppo ed il benessere, in vista di una futura indipendenza, rendendo, dunque, anche i poteri dell'ONU in materia di autodeterminazione alquanto ridotti.

Da San Francisco la preoccupazione delle Nazioni Unite per le questioni di autodeterminazione è stata continua ed alquanto variegata ed è stata recepita in ulteriori dettagli esplicativi, progressivamente codificati in una copiosa prassi normativa. Dagli anni '60 il principio di autodeterminazione ha ottenuto un particolare fervore, soprattutto in riferimento alle politiche di decolonizzazione promosse dall'ONU²³. A questo contesto può rapportarsi la risoluzione dell'Assemblea Generale **1514 (XV)** del 14 Dicembre 1960, contenente la Dichiarazione sull'indipendenza dei popoli soggetti a

²⁰ Le proposte della Conferenza di Dumberton Oaks che riunì i governi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Cina, a fini interpretativi formano i “lavori preparatori” della successiva Carta delle Nazioni Unite. Si veda per tutti CONFORTI B., *Le Nazioni Unite*, 7^a ediz. Padova: Cedam, 2005, p. 2 e ss.

²¹ Cfr. GUARINO G., *passim*, pp. 32 ss.

²² Nei seguenti termini si articola il disposto dell'art. 2 par. 7 della Carta delle Nazioni Unite “*nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII*”.

²³ Si veda tra gli altri CASSESE A., *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

dominio coloniale,²⁴ la quale sancisce il duplice obbligo di promuovere in senso positivo l'autodeterminazione e di astenersi, in senso negativo, dall'uso della forza per impedire ai popoli d'invocarlo.

Il tema del colonialismo e della decolonizzazione dominavano intanto anche i dibattiti relativi alla redazione di un *Covenant* sui Diritti Umani e il principio di autodeterminazione si sostanziava di ulteriori amplificazioni normative, dettate molto spesso dalle esigenze della prassi internazionale, la quale consacrò successivamente tale norma nell'**art. 1** comune ai due Patti delle Nazioni Unite²⁵, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 16 Dicembre 1966, nel quale si dichiara solennemente che *“tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”*.

Una serie successiva di risoluzioni dell'Assemblea Generale ha poi regolato vari altri aspetti correlati alla realizzazione del principio di autodeterminazione. In particolare, la risoluzione **2160 (XXI)** del 30 Novembre 1966, contenente la Dichiarazione sulla proibizione dell'uso della forza in riferimento ai popoli che reclamano l'autodeterminazione²⁶, assimila ogni azione coercitiva, diretta o indiretta, volta a privare un popolo del suo diritto all'autodeterminazione, ad una violazione della Carta dell'ONU. Previsione confermata successivamente dalla risoluzione **3314 (XXVII)** del 14 Febbraio 1974, sulla definizione di aggressione²⁷.

Il profilo sostanziale dell'art. 1 comune ai due Patti delle Nazioni Unite del 1966 è stato successivamente ripreso da due altri importanti testi di *soft law*, quali la risoluzione **2625 (XXIV)** del 24 Ottobre 1970, contenente la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati²⁸, la quale ribadisce che *“tutti i popoli hanno il diritto*

²⁴ Risoluzione 1514 (XV), *Declaration on the granting of independence to Colonial Countries and Peoples*, UN.Doc.A/RES/1514, 14 Dicembre 1960, [di seguito Ris. 1514 (XV) 1960].

²⁵ Cfr. Patto sui diritti civili e politici, Ass. Gen. Ris. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrato in vigore il 23 Marzo 1976; Patto sui diritti economici, sociali e culturali, Ass. Gen. Ris. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrato in vigore il 3 Gennaio 1976.

²⁶ Risoluzione 2160 (XXI), *Declaration on the Strict Observance of the Prohibition of the Threat or Use of Force in International Relations and the Right of Peoples to Self Determination*, U.N. Doc. A/RES/2160, 30 Novembre 1966, [di seguito Ris. 2160 (XXI) 1966].

²⁷ Risoluzione 3314 (XXIX), *Definition of Aggression*, U.N. Doc.A/RES/3314, 14 Febbraio 1974.

²⁸ Risoluzione 2625 (XXV), *Declaration on Principles of International Law on Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, U.N. Doc.A/5217, 24 Ottobre 1970, [di seguito Ris. 2625 (XXIV) 1970].

di determinare liberamente, senza interferenza esterna, il loro status politico ed intraprendere il loro sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare questo diritto in conformità alla previsione della Carta”, e la Dichiarazione di Vienna, adottata il 25 Giugno 1993 in seno alla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani²⁹.

A quest’ultimo atto si può, infine, rapportare la risoluzione **51/84** del 12 Dicembre 1996, sulla realizzazione universale dei diritti dei popoli all’autodeterminazione³⁰, la quale stabilisce che *“l’universale realizzazione del diritto di tutti i popoli, inclusi quelli sottoposti a dominazione coloniale e straniera, è una condizione fondamentale per l’effettiva garanzia dei diritti umani”*.

Sul piano più tradizionalmente convenzionale poi l’**art. 1 par. 4** del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sul Diritto Umanitario (D.I.U.)³¹, equipara ai conflitti internazionali, ai fini dell’applicazione del diritto umanitario, le guerre in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale, i regimi razzisti o l’occupazione straniera, distinguendoli dalle guerre civili, oggetto del secondo Protocollo Aggiuntivo.

Anche sul piano giurisprudenziale, la C.I.G. ha riconosciuto la rilevanza del principio dell’autodeterminazione dei popoli sia in tre pareri, resi nell’esercizio della

²⁹ Il testo della Dichiarazione di Vienna e del relativo Programma d’Azione conferma che *“Tutti i popoli hanno il diritto all’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo in considerazione la situazione particolare dei popoli che si trovano sottoposti a forme di dominio coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera, la Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione legittima, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per realizzare il loro inalienabile diritto di autodeterminazione. La Conferenza Mondiale sui diritti umani considera il diniego del diritto di autodeterminazione come violazione dei diritti umani e sottolinea l’importanza della effettiva realizzazione di tale diritto”*.

³⁰ Risoluzione 51/84, *Universal realization of the right of peoples to self-determination*, U.N. Doc. A/RES/51/84, 12 Dicembre 1996.

³¹ Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, Relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, 8 Giugno 1977, 1125 U.N.T.S. 3. Per un completo approccio al diritto internazionale umanitario, cfr. il testo delle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949: la *Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna*, la *Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare*, la *Convenzione (III) sul trattamento dei prigionieri di guerra*, la *Convenzione (IV) sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra*, Ginevra, 12 agosto 1949, e il testo dei due Protocolli Aggiuntivi dell’8 Giugno 1977: I Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, II Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977. Il testo completo dei citati documenti è consultabile nel sito dell’Organizzazione della Croce Rossa Internazionale, <<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions>>.

sua funzione consultiva, su richiesta dell'Assemblea Generale, sia in una recente sentenza.

Nei Pareri Consultivi riportati rispettivamente nel 1971 sul caso della Namibia³² e nel 1975 sul caso del Sahara Occidentale³³, la C.I.G. ha riconosciuto la natura consuetudinaria del principio di autodeterminazione e la sua appartenenza al diritto internazionale positivo. Si tratta di due spunti normativi che simmetricamente affermano la rilevanza empirica delle risoluzioni prodotte dall'Assemblea Generale in materia di autodeterminazione, intesa come prospettiva teleologica della Carta, affermando che la Ris. 1514 (XV) 1960 rappresenta la base del processo di decolonizzazione, dal quale si sono originati i numerosi Stati ammessi tra i membri dell'ONU.

Più recentemente, nel Parere Consultivo reso nel 2004 in merito alle “*conseguenze legali della costruzione di un muro nei territori Palestinesi occupati*”³⁴, la C.I.G. ha affermato che il muro/barriera costruito dal Governo israeliano, amputando parte dei territori palestinesi rappresenta una violazione del principio di autodeterminazione, come sancito nell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite del 1966. L'Assemblea Generale ha, inoltre, ripetutamente riconosciuto il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, condannando i governi, intenti ad ostacolare tale emancipazione giuridica³⁵. La Corte ha autorevolmente ribadito che “*l'esistenza del popolo palestinese non è più in questione*”³⁶ e ad esso attribuisce la piena titolarità del diritto di autodeterminazione³⁷.

³² C.I.G., caso della Namibia, *Legal Consequences for States of the continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Parere Consultivo, 21 Giugno 1971 in C.I.G., *Rec.* 1971.

³³ C.I.G., caso del Sahara occidentale, Parere Consultivo, 16 Ottobre 1975 in C.I.G., *Rec.* 1975.

³⁴ C.I.G., *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Parere Consultivo, 9 Luglio 2004, C.I.G., *Rec.* 2004.

³⁵ Cfr. in particolare Ris. 53/136, 9 Dicembre 1998 (85^a Sess.); Ris. 54/152, 17 Dicembre 1999; Ris. 55/87, 4 Dicembre 2000; Ris. 56/142, 19 Dicembre 2001; Ris. 57/198, 18 Dicembre 2002. Per i riferimenti storico - giuridici relativi al caso della Palestina, si veda in particolare GUARINO G., *La questione della Palestina nel Diritto Internazionale*. Torino: Giappichelli, 1994.

³⁶ Cfr. C.I.G., *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, *supra* nota 30, par. 118. Sebbene i Pareri Consultivi, benché resi dalla suprema istanza giurisdizionale delle Nazioni Unite, non sortiscano efficacia vincolante, essi riflettono l'approccio giuridicamente più ortodosso alle questioni di diritto internazionale.

³⁷ Per ulteriori approfondimenti si veda l'analisi del citato Parere Consultivo in AKRAM S. & QUIGLEY J., *The International Court of Justice Advisory Opinion on the Legality of Israel's Wall in the Occupied Palestinian Territories. Legal Analysis and Potential Consequences*. Washington, D.C: The Palestine Center, 2004, <www.palestinecenter.org>; cfr. anche PINZAUTI G., “Aspetti problematici della

Infine, nella recente sentenza del 1995 sull'Affare relativo a Timor Est,³⁸ la C.I.G. definisce il diritto all'autodeterminazione dei popoli addirittura come “*uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo*”, considerandolo come un obbligo ad efficacia *erga omnes*, nel senso che è opponibile a tutti gli Stati della comunità internazionale³⁹, come norma imperativa di *jus cogens*⁴⁰.

Nonostante il capillare inquadramento giuridico in cui si colloca il principio di autodeterminazione dei popoli, sussistono tuttora vari punti ambigui, relativi rispettivamente all'esatta definizione, al profilo sostanziale e alle modalità operative del suddetto principio. Si tratta in genere di lacune giustificate col fatto che per molto tempo il diritto all'autodeterminazione è stato riconosciuto soltanto ai “popoli sottoposti a dominio coloniale⁴¹”, categoria giuridica oramai obsoleta, in relazione alla quale il suddetto principio ha rappresentato il canale di aspirazione all'indipendenza. Sebbene la suddetta fattispecie empirica possa considerarsi estinta, il principio di autodeterminazione dei popoli è ancora una norma pienamente vigente, ma si ritiene che non sia più applicabile ai casi di indipendenza, conseguenti ad un mutamento di sovranità come nell'ipotesi della secessione.

Poiché non è facile stabilire meticolosamente la portata sostanziale del principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto principio giuridico, legato all'evoluzione stessa del diritto internazionale, risulta necessario ottemperare ad una esigenza di aggiornamento che specificamente si risolve nell'analisi di alcuni profili corrispondenti ad interrogativi riguardanti: 1) l'individuazione dei destinatari, cioè i popoli, che, quali titolari diretti di tale principio, possono invocare l'autodeterminazione; 2) la verifica delle condizioni a cui è soggetta l'estrinsecazione di tale principio; 3) l'individuazione dei requisiti giuridici, per i quali si può assicurare una legittima attuazione al principio di autodeterminazione; 4) chi parla per i popoli per

legittimità del «muro» in Palestina: il caso *Beit Sourik*” in *Rivista di Diritto Internazionale*, Vol. LXXXVIII, fascicolo 2, 2005, pp. 441 - 463.

³⁸ C.I.G., caso relativo al Timor orientale, *Portogallo c. Australia*, Sentenza, 30 giugno 1995, in C.I.G., *Rec.* 1995.

³⁹ Sulla definizione di norme che sortiscono obblighi *erga omnes*, cfr. C.I.G., *Barcelona Traction Light and Power Co., Ltd.*, Sentenza, 5 Febbraio 1970, C.I.G., *Rec.* 1970.

⁴⁰ Cfr., *supra*, nota 12.

⁴¹ Sul punto cfr. ARANGIO RUIZ G., “Autodeterminazione (diritto dei popoli alla)” in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 1988, vol. IV. L'autore critica la nozione di autodecisione, intesa *sic et simpliciter* come mera condanna del colonialismo, accezione che smentirebbe la portata universale dello stesso principio in questione, confermata dalle citate risoluzioni dell'Assemblea Generale.

innescare il processo di autodeterminazione, e in quali circostanze e con quali metodi essi possono affermare tale diritto⁴².

I POPOLI TITOLARI DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

L'analisi del principio di autodeterminazione dei popoli assume una particolare complessità nel momento in cui un'eventuale definizione necessariamente collida con la nozione di popolo, quale titolare del diritto all'autodeterminazione. Già durante i negoziati del 1919, una divergenza si constatava tra l'opinione sovietica, che si basava sulla rilevanza interna del principio di autodeterminazione, riconoscendo, dunque come titolari del diritto quei popoli soggetti ad un governo autocratico e dittatoriale, e l'approccio Wilsoniano di matrice nettamente anti-colonialista⁴³. Premettendo che dal punto di vista delle Nazioni Unite l'autodeterminazione è un concetto comprensivo sia dell'aspetto internazionale, sia di un aspetto interno, in termini di realizzazione democratica⁴⁴, prima di individuare le categorie empiriche in capo alle quali è riconosciuto il diritto all'autodeterminazione, appare opportunamente propedeutico inquadrare in termini giuridici anche il concetto di popolo.

A tal fine, ancora più problematica risulta, in seno ad una comunità internazionale costituita prevalentemente da Stati sovrani con frontiere ben definite, l'individuazione dei caratteri distintivi della comunità umana che potrebbe rivendicare l'autodeterminazione. Da questa prospettiva, la *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), la quale si è dedicata a smussare gli aspetti relativi ai diritti dei popoli, ha inquadrato la nozione di popolo in “*un gruppo di esseri umani che hanno in comune numerose o la totalità delle seguenti caratteristiche: una tradizione storica comune, una identità razziale o etnica, una omogeneità culturale, una identità linguistica, affinità religiose o ideologiche, legami territoriali, una vita economica comune*”⁴⁵. Tale gruppo deve – inoltre – avere coscienza e desiderio di

⁴² EMERSON R., cit., p. 296.

⁴³ Sul punto cfr. ARCHIBUGI D., “A Critical Analysis of the Self-Determination of Peoples: a Cosmopolitan Perspective” in *Constellations* Vol. 10, N°. 4, Oxford, 2003, pp. 489 ss.

⁴⁴ GUARINO G., *passim*, 1984.

⁴⁵ UNESCO, Seminario di esperti, “Diritti dei popoli” in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno IV°, N°. 1, 1990, p. 91.

essere identificato come “popolo” ed avere mezzi ed istituzioni idonei ad esprimere tale identità. È stato tuttavia sostenuto che il requisito della sovranità e dunque il divenire Stato non è necessario per l’identificazione di un popolo⁴⁶.

Assumendo come punto di riferimento la suddetta nozione di popolo, il diritto all’autodeterminazione può dunque definirsi secondo una magistrale opinione come «la libertà di scelta del regime politico, economico e sociale e in primo luogo naturalmente – al pari del principio di nazionalità – la libertà di accedere all’indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro⁴⁷». Se in questi termini si riesce ad evincere almeno in astratto la portata universale del principio di autodeterminazione, confermata dal disposto sostanziale dell’articolo 1 par. 2 della Carta delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni dell’Assemblea Generale, negli sviluppi della prassi l’autodeterminazione spesso ha costituito un diritto che progressivamente è stato esteso a diverse categorie di popolo.

Per molto tempo, in realtà, si è ritenuto che titolari di tale diritto fossero esclusivamente i popoli sottoposti a dominio coloniale, ottemperando alla prioritaria esigenza dell’ONU di liberare i popoli colonizzati dalle potenze europee. Già nel 1952 l’Assemblea Generale aveva deciso di includere in un Patto sui Diritti Umani una disposizione che attribuiva a tutti i popoli il diritto all’autodeterminazione, assegnando agli Stati la responsabilità di promuovere l’indipendenza dei territori non autonomi⁴⁸.

In questa attuazione parziale del diritto di autodeterminazione, il fondamento normativo, insito nei citati articoli 1 par. 2 e 55 assumerebbe come referente empirico le disposizioni dell’**art. 73 b**, il quale afferma che “*i membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione dei territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano l’obbligo...b) di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle libere istituzioni politiche*”, facendo esplicito riferimento da una parte ai “territori in amministrazione fiduciaria”, imputando l’obbligo per gli Stati che *abbiano od*

⁴⁶ Cfr. FERRAJOLI L., “Il diritto all’autodeterminazione nell’età della globalizzazione” in Fondazione Lelio Basso, ed., *Il diritto all’autodeterminazione dei popoli alle soglie del 2000*. Roma, 1999.

⁴⁷ ARANGIO RUIZ G., cit.

⁴⁸ EMERSON R., cit., p. 299.

assumano la responsabilità di favorire il progresso e l'indipendenza e, dall'altra, ai "territori autonomi", attribuendo agli Stati che vi esercitano la propria sovranità l'obbligo di assicurare sempre forme di autonomia e di autogoverno⁴⁹.

Per individuare nella fattispecie tali territori, bisogna risalire però ai Trattati di Pace della 1ª Guerra Mondiale (Conferenza di Parigi del 1919), quando la Società delle Nazioni assegnò i mandati coloniali alle potenze vincitrici, per amministrare le colonie spartite delle potenze sconfitte. Quando alla Società delle Nazioni successe dopo il 1945 l'ONU, mutò anche la terminologia giuridica, per cui i territori in amministrazione fiduciaria coincisero con le colonie precedentemente assegnate dalla Società delle Nazioni agli Stati vincitori della Grande Guerra (1914 – 1918), mentre i territori autonomi indicarono le colonie originarie degli Stati.

Questa distinzione comportava anche una diversa disciplina in quanto gli Stati con territori in amministrazione fiduciaria si potevano rivolgere al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria ed il principio di autodeterminazione dei popoli, applicato alle situazioni concrete, assumeva diverse accezioni, comportanti l'indipendenza o l'autonomia, mentre il cui comune denominatore era rappresentato dalle conseguenze sulla popolazione. Sebbene le norme sui territori in amministrazione fiduciaria e quelle relative ai territori autonomi sottendessero una diversa disciplina giuridica, l'Assemblea Generale ha progressivamente adottato risoluzioni in materia, senza addurre alcuna rilevante discrasia tra territori in amministrazione fiduciaria e territori autonomi⁵⁰.

La Ris. 1514 (XV) 1960, considerata come ipotesi di codificazione del diritto consuetudinario⁵¹, anzi è intervenuta quasi a sanare la divergenza tra norma della Carta e prassi delle Nazioni Unite, producendo tre conseguenze fondamentali:

1. si annulla *in primis* la distinzione operata dalla Carta tra "territori in amministrazione fiduciaria" e "territori autonomi",
2. si prevede la concessione dell'indipendenza a tutti i territori rientranti nelle due precedenti categorie di territori,
3. si attribuisce all'Assemblea Generale la competenza a realizzare le disposizioni della Carta in materia di autodeterminazione.

⁴⁹ Per un'analisi più approfondita dei capitoli XI e XII della Carta delle Nazioni Unite, intesi come referenti speciali del principio di autodeterminazione, cfr. GUARINO G., *passim*, 1984, pp. 43 ss.

⁵⁰ Per la disciplina in esame cfr. GUARINO G., *ibid.*; CONFORTI B., *Le Nazioni Unite*. cit.; MARCHISIO S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*. Bologna: Il Mulino, 2002.

⁵¹ Cfr. *supra*, nota 24.

Si specifica infine nella suddetta risoluzione che tutti i popoli, i quali hanno perseguito i gli obiettivi di indipendenza o autonomia sono territori sottoposti a dominio coloniale.

Un ulteriore momento di espansione del profilo in cui si esplica il concetto di autodeterminazione dei popoli si realizza nella successiva prassi internazionale e normativa delle Nazioni Unite, che nella Ris. 2625 (XXIV) 1970 oltre a confermare la portata universale del principio in esame, equipara alla condizione dei popoli soggetti a dominazione coloniale anche le popolazioni vittime di segregazione razziale o di regimi di *apartheid*, con chiaro riferimento al caso del Sudafrica⁵². In questa ipotesi, l'aspirazione all'autodeterminazione da parte dei Movimenti di Liberazione Nazionale⁵³ deve essere legittimata da un atto delle Nazioni Unite come una risoluzione di condanna nei confronti del regime razzista oppure da una dichiarazione di sostegno agli insorti contro il governo segregazionista⁵⁴. Referenti empirici di tale previsione sono certamente i già citati pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia, che hanno riconosciuto rispettivamente la legittimità della lotta della Namibia contro l'occupazione Sudafricana⁵⁵ (1970) e quella del Fronte Polisario per l'indipendenza del Sahara occidentale⁵⁶ (1975). Inoltre, sebbene il movimento a favore dei diritti umani, di cui ha costituito un fattore propulsivo la Risoluzione 217 (III) 1948 contenente la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*,⁵⁷ abbia inciso sulla condanna della segregazione razziale sul piano del diritto internazionale, piuttosto controverso è risultato il tentativo di identificare l'*apartheid* come crimine contro l'umanità⁵⁸.

⁵² Sulla soggettività internazionale degli Stati che praticano l'*apartheid*, cfr. CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, cit., p. 18. L'Autore evidenzia che nel caso della Rhodesia del Sud, contro cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato misure di isolamento totale, si era formata una norma *ad hoc*, che ne escludeva la personalità giuridica.

⁵³ I movimenti di liberazione nazionale si distinguono dai semplici "insorti", in quanto essi lottano per l'autodeterminazione di un popolo culturalmente, etnicamente e spesso geograficamente omogeneo. Tale lotta si configura come una questione internazionale riconosciuta dall'ONU per mezzo di risoluzioni che, pur non manifestando efficacia vincolante, possono produrre un effetto di liceità e quindi "legittimante".

⁵⁴ Si veda anche CASSESE A., "L'azione delle Nazioni Unite contro l'*apartheid*", in *La Comunità internazionale*, 1970, p. 620 ss.

⁵⁵ Cfr., *supra*, nota 32.

⁵⁶ Cfr., *supra*, nota 33.

⁵⁷ Risoluzione 217 (III), *Universal Declaration of Human Rights*, U.N. Doc. A/RES/217, 10 Dicembre 1948, [di seguito Ris. 1514 (III) 1948].

⁵⁸ Cfr. tra gli altri RONZITTI N., "Crimini Internazionali" in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 1988, vol. X. Sebbene la Convenzione del 26 Novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e la Convenzione del 30 Novembre 1973 sull'eliminazione e repressione del crimine di *apartheid* annoverino gli atti inumani derivanti dalla pratica di *apartheid* tra i crimini contro l'umanità, la mancata ratifica da parte del blocco occidentale ha impedito di ricostruire una chiara e pacifica fattispecie criminosa circa la pratica di *apartheid* e la sua stessa inclusione nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998 non è stata priva di contestazioni.

Infine, un terzo momento di ampliamento della portata sostanziale del principio di autodeterminazione dei popoli si è realizzato in seguito alla ratifica dei due Protocolli Aggiuntivi⁵⁹ del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, i quali rappresentano la sintesi finale di un processo evolutivo che ha accompagnato sia l'evoluzione della prassi internazionale sia l'amplificazione normativa in tema di autodeterminazione. Il Protocollo Aggiuntivo I, infatti, nel definire "internazionale" un conflitto sussistente tra una popolazione oppressa e un dominio straniero, sottolinea che anche in tale circostanza di oppressione da dominio straniero è possibile invocare il principio di autodeterminazione dei popoli⁶⁰, un simile soggiogamento si manifesterebbe in particolare allorquando «un popolo alieno eserciti il potere sul destino di un altro popolo⁶¹»

In sintesi, dunque, il principio di autodeterminazione sarebbe suscettibile di applicazione quando la volontà del popolo all'autodecisione soddisfa alcune condizioni⁶², quali la possibilità di identificare il popolo attraverso il territorio che abita senza risalire necessariamente alla rispettiva unicità razziale o nazionale, la delimitazione territoriale non scaturisce dalla separazione fisica ed artificiale tra il territorio dello Stato che amministra e di quello amministrato, siano disponibili i diritti fondamentali dell'uomo, la volontà all'autodeterminazione non sia occasionale e di natura rivoluzionaria contro un determinato governo. Alla luce di tali circostanze, la Conferenza delle Nazioni Unite del 1993 ha confermato come referenti empirici del principio di autodeterminazione dei popoli tre categorie di destinatari, quali:

1. i popoli soggetti a dominazione coloniale,
2. i popoli soggetti a segregazione razziale,
3. i popoli soggetti a dominazione straniera.

Se si escludono le prime due ipotesi in quanto ormai considerate estinte, attualmente si evince che il principio di autodeterminazione si applica ai popoli

⁵⁹ Cfr. *supra*, nota 31.

⁶⁰ Cfr. art. 1 par. 4 Protocollo Aggiuntivo I "*Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite*".

⁶¹ EMERSON R., cit., p. 299.

⁶² Sul punto si veda GUARINO G., *passim*, 1984, pp. 148 ss.

sottoposti ad un dominio straniero, che ha occupato con la forza determinati territori, come nel caso delle zone arabo-palestinesi, occupate da Israele dal 1967⁶³.

Tuttavia, la nozione di popolo già analizzata e la sua convergenza nelle fattispecie, incluse nel concetto di autodeterminazione, implicitamente sottolinea che un eventuale diritto all'autodecisione non può essere riconosciuto alle "minoranze", concepite secondo la celebre definizione di Capotorti, Referente Speciale della relativa Sotto-Commissione delle Nazioni Unite, come "un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, in una posizione non dominate, i cui membri, pur essendo cittadini di nazionalità dello Stato territoriale, posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione e mostrano un senso di solidarietà, volto alla conservazione della loro cultura, religione, lingua e delle tradizioni proprie⁶⁴". Inoltre, il principio del rispetto delle minoranze spesso ha costituito il rovescio del principio di autodeterminazione. In questo senso, «è pressoché impossibile formare un nuovo Stato senza garantire preventivamente i diritti dei gruppi che all'interno di uno Stato costituirebbero delle minoranze etniche⁶⁵». «L'ex - Jugoslavia ha rappresentato il tragico laboratorio di tale processo, in cui si può indicare una spirale nella quale lo Stato jugoslavo ha negato i diritti di alcune minoranze etniche, che sono state fomentate all'invocazione dell'indipendenza, al fine di affermare la loro identità, pur violando al loro stesso interno i diritti di altri gruppi minoritari⁶⁶» e la recentissima indipendenza del Kosovo proclamata il 17 Marzo 2008 ne è uno degli effetti più incandescenti⁶⁷, che costituirà sicuramente il banco di prova

⁶³ Si veda, *supra*, note 34 e 36.

⁶⁴ CAPOTORTI F., "Study on the right of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities" in *Sub-Commission on prevention of discrimination and protection of minorities*, Rapporto, U.N. Doc. E/CN. 4/Sub. 2/384/Rev. 1, New York, 1979.

⁶⁵ ARCHIBUGI D., cit., p. 498.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ L'indipendenza del Kosovo scaturisce da una convulsa evoluzione storica, che nel «Piano Ahtisaari» riceve l'esito definitivo. Al termine della sua missione in qualità di Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Martti Ahtisaari ha presentato un *Report on Kosovo's future status* (S/2007/168) ed una *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* (S/2007/168/Add.1), in cui si indica l'indipendenza come unica soluzione per il futuro del Kosovo, rigettando l'ipotesi di un Kosovo largamente autonomo in seno alla Serbia. La *Proposta* ha ricevuto il sostegno degli Stati Uniti e dell'UE che il 17 luglio 2007 hanno presentato una *Draft Resolution* (S/2007/437), in cui si accoglieva la soluzione indipendentista. Per molto tempo la comunità internazionale, scongiurando un paventato "effetto domino" nei Balcani, ha proposto per il Kosovo, regione autonoma dello Stato serbo a maggioranza albanese, il mantenimento di una larga autonomia piuttosto che l'indipendenza. Secondo una tendenziosa opinione, il tentativo di favorire l'indipendenza del Kosovo potrebbe spingersi fino a legittimare le pretese secessioniste di altre minoranze in Europa, come quelle dei baschi o dei còrsi. Dunque, perché solamente la Serbia dovrebbe tollerare l'amputazione del proprio territorio, quando in simili circostanze altri Stati opporrebbero un

della certezza giuridica, di cui gode il principio di autodeterminazione nel diritto internazionale positivo.

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI NEI LIMITI GIURIDICI SPAZIO-TEMPORALI

Una volta accertata la legittima titolarità del diritto all'autodeterminazione, riconosciuto in senso universale alle categorie di popoli, che la prassi normativa ha largamente definito, bisogna tuttavia valutare l'applicabilità in senso strettamente giuridico e stabilire dunque le condizioni e i limiti, nel cui alveo si collocherebbe il principio in questione.

Dalla disamina compiuta è possibile riconoscere in termini preliminari, ma non del tutto scontati, una condizione temporale opponibile all'affermazione di un principio, che sebbene tanto declamato nell'evoluzione storica, in realtà non sottende un altrettanto longevo consolidamento giuridico. Sebbene sia apparso per la prima volta a ridosso della 1^a Guerra Mondiale nella formulazione dei Quattordici Punti di Wilson⁶⁸, data l'indifferenza con cui lo accolse il *Covenant* della Società delle Nazioni, il termine autodeterminazione si completerà con una rilevanza operativa soltanto con il 2° conflitto mondiale e le sue conseguenze sul piano giuridico internazionale. Sul piano temporale, dunque, un limite all'applicabilità del principio di autodeterminazione dei popoli è costituito dal principio di irretroattività della norma giuridica. Infatti, solamente nella prassi normativa susseguente alla Carta delle Nazioni Unite del 1945, si può riconoscere il tentativo di ricostruzione di un principio di natura consuetudinaria, volto al riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dei popoli, a cui la C.I.G. assocerà successivamente anche un carattere imperativo ed inderogabile⁶⁹. Del resto, «non è ricostruibile una volontà della comunità internazionale intesa a rivedere tutte le

veto assoluto? L'interrogativo in realtà poggerebbe sul falso presupposto dell'affinità tra i citati movimenti indipendentistici e il Kosovo. Secondo i requisiti descritti in tema di riconoscimento del principio di autodeterminazione, nella regione kosovara si è assistito dalla fine degli anni '90 alla demolizione da parte di Belgrado della partecipazione alla vita politica a detrimento della popolazione o meglio del popolo albanese presente in Kosovo, ciò giustificherebbe sul piano del diritto internazionale il ricorso al principio di autodeterminazione dei popoli. Cfr. tra gli altri CIVILETTI C., "Kosovo. Un'altra occasione perduta per la Serbia" in *ISPI Policy Brief*, N°. 67, Dicembre 2007.

⁶⁸ Cfr., *supra*, nota 16.

⁶⁹ Cfr., *supra*, note 12 e 39.

situazioni territoriali createsi, in seguito ad eventi bellici o con l'uso della forza in epoca anteriore⁷⁰» alla 2ª Guerra Mondiale. Alla luce del criterio di irretroattività, la dominazione straniera, quale fattispecie contemplata dal principio di autodeterminazione, non deve precedere il periodo stesso in cui si è affermato il principio sul piano giuridico. Unica eccezione a tale condizione temporale è rappresentata dalla categoria dei popoli soggetti a dominio coloniale, nonostante questa si configuri come un'ipotesi oramai obsoleta ed estinta.

Se il criterio di irretroattività consente un efficace inquadramento temporale del diritto all'autodeterminazione in termini di garanzia ai popoli legittimati ad invocarlo, più complessa è la situazione attinente ai limiti d'ordine spaziale. Da questo punto di vista, si può riscontrare con particolare evidenza la tendenza della prassi internazionale ad evolversi in senso contrario «al riconoscimento della legittimità di situazioni capaci di condurre alla secessione⁷¹», in ossequio al principio di integrità territoriale, che, in quanto complemento del principio di sovrana uguaglianza fra gli Stati della comunità internazionale, rappresenta il limite principale all'applicabilità del diritto di autodeterminazione dei popoli. È chiaro che se si interpretasse in senso lato il concetto di autodeterminazione, come necessità del rispetto della volontà del popolo *tout court*, è inevitabile riconoscere il medesimo diritto all'autodeterminazione anche a parti di un popolo e dunque ammettere la secessione come un risultato legittimo⁷². Tuttavia, fin dalla prima esplicazione empirica dell'autodeterminazione, il rispetto dell'integrità territoriale si è configurato come un limite invalicabile. All'indomani del 2° conflitto mondiale, l'ONU occupandosi della sorte dei territori di Africa e Asia in corso di decolonizzazione⁷³, nel tracciare i confini dei nuovi Stati indipendenti, non tenne conto della volontà delle popolazioni interessate, convalidando le vecchie frontiere, frutto dell'interesse e della conquista delle Potenze coloniali, con conseguenze che tuttora appaiono disastrose. «L'ordine post-coloniale – infatti - conteneva un grave difetto, ossia la dottrina dell'*uti possidetis juris*, la quale afferma che i confini territoriali degli

⁷⁰ Cfr. sul punto CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, cit., p. 24.

⁷¹ GUARINO G., *passim*, 1984, p. 106. Ad eccezione del caso relativo alla secessione del Bangla Desh dal Pakistan, in relazione al quale l'ONU ha avallato le pretese secessioniste, e del caso del Biafra, che l'ONU considerò di mero rilievo interno per la Nigeria, nonostante la condanna della secessione da parte dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA), non si possono rintracciare molti altri esempi a sostegno della secessione.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Cfr. sul punto EMERSON R., cit.

Stati post-coloniali avrebbero dovuto coincidere con quelle dei territori coloniali che venivano man mano rimpiazzati. La *ratio* di tale dottrina si risolveva nel tentativo di minimizzare le dispute territoriali tra gli Stati post-coloniali e massimizzare le prospettive di pace⁷⁴». In base al principio di integrità territoriale il diritto all'autodeterminazione viene allora adeguato in riferimento ai legami storico - geografici del territorio da decolonizzare con un eventuale territorio contiguo, formatosi anch'esso per decolonizzazione. Elementi che sottolineano tale circostanza sono imputabili tra l'altro all'atteggiamento degli Stati decolonizzati, che si sono manifestati contrari all'applicazione del principio di autodeterminazione, ed in senso più ristretto, all'Atto costitutivo dell'Unione Africana, adottato il 11 Luglio 2000, il quale ha codificato non tanto il principio di autodeterminazione quanto quello di integrità territoriale⁷⁵. Per la prima volta oltre all'ipotesi dei popoli soggetti a dominazione coloniale, il principio dell'*uti possidetis juris* è stato inoltre applicato in riferimento all'indipendenza delle Repubbliche interne della Jugoslavia di Tito⁷⁶, quali Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina e Macedonia⁷⁷. Di fatto, bisogna sottolineare che, quando la maggioranza della popolazione non è autoctona ma importata dallo Stato che esercita dominio, si applica il principio di integrità territoriale, come nel caso delle Falkland/Malvinas o di Gibilterra, sottoposte a dominazione inglese, per cui, solamente in presenza di situazioni eccezionali si può derogare a quest'ultimo principio in favore dell'autodeterminazione e solo nel caso in cui la separazione tra soggetto oppressore e soggetto oppresso è molto sottile e indistinguibile.

Infine, ribadendo che la comunità internazionale è composta da Stati sovrani, il cui fine precipuo coincide con il perseguimento della pace, si comprende come spesso il rispetto dell'integrità territoriale abbia costituito un limite notevole all'esercizio

⁷⁴ FREEMAN M., cit. Per ulteriori riferimenti all'istituto dell'*uti possidetis*, cfr. tra gli altri CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, cit., p. 112 ss.

⁷⁵ Cfr. l'Atto costitutivo dell'Unione Africana, adottato il 11 Luglio 2000, il quale all'art. 3 stabilisce che "l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi: (a) realizzare una maggiore unità e solidarietà tra i paesi africani e tra i popoli dell'Africa; (b) salvaguardare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dei suoi Stati membri..."; e all'art. 4, invece, cita tra i principi, da cui è retta l'Unione, "(a) l'uguaglianza sovrana e interdipendenza di tutti gli Stati membri dell'Unione; (b) il rispetto delle frontiere esistenti al momento dell'accesso all'indipendenza";

⁷⁶ FREEMAN M., cit.

⁷⁷ Solamente la Turchia ha riconosciuto la Repubblica Macedone col suo nome costituzionale, la comunità internazionale la indica invece come Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, da cui la sigla inglese FYROM. Si vedano le dichiarazioni di Bruxelles sul riconoscimento di nuovi Stati nell'Europa dell'est, in CONFORTI., *Diritto Internazionale*, cit., p. 18 ss.

dell'autodeterminazione dei popoli. La questione appare ancora più problematica in riferimento a Stati multietnici come, negli esempi più recenti, la Serbia, nei confronti della quale l'indipendenza del Kosovo⁷⁸ è stata riconosciuta a detrimento dell'integrità territoriale e allo stesso tempo della stabilità e delle relazioni amichevoli tra gli Stati. In questo contesto, allora, forse anche il mantenimento dello *status quo* in seno all'attuale sistema di Stati potrebbe apparire come un valore da preservare, ed in tal senso sembra orientarsi parte della dottrina di matrice più politologica che giuridica, volta ad assicurare una più alta priorità alla stabilità degli Stati esistenti piuttosto che alla ricerca di una pace precaria in una conflittualità latente.

L' AUTODETERMINAZIONE TRA DIRITTO DEI POPOLI ED OBBLIGO DEGLI STATI

Constatata la discrasia spesso sostanziale tra la nozione di Stato e il concetto di popolo, appare opportuno ricercare l'approccio al principio di autodeterminazione che il diritto internazionale riserva ad entrambe le categorie giuridiche. Tenendo conto che «se ci fosse uno Stato per ogni popolo nel mondo e se ognuno di questi popoli vivesse unicamente ed esclusivamente entro i confini del proprio rispettivo Stato, non sarebbe necessario ricorrere alla nozione di “diritti dei popoli”⁷⁹». Tuttavia, accanto ai circa 200 Stati della comunità internazionale coesistono oltre 5000 gruppi etnici. In questo contesto, si può comprendere come, se da una parte l'ordinamento internazionale assegna il diritto all'autodeterminazione a specifiche categorie di popoli, d'altra parte si evince dalla stessa Carta delle Nazioni Unite l'obbligo, confermato anche dalla Ris. 514 (XV) 1960⁸⁰, posto in capo a tutti gli Stati della comunità internazionale di orientare la loro condotta in favore del principio di autodeterminazione dei popoli, con la previsione di un illecito internazionale nel caso di mancata ottemperanza al suddetto obbligo. Secondo tale interpretazione il principio di autodeterminazione si sostanzierebbe allora come una serie di prescrizioni, implicanti comportamenti ed omissioni concretamente

⁷⁸ Cfr., *supra*, nota 67.

⁷⁹ ARCHIBUGI D., cit. p. 492.

⁸⁰ Cfr., *supra*, nota 24. Si ribadisce che la ris. 514 (XV) 1960 è considerata come ipotesi di codificazione del diritto consuetudinario e come tale capace di produrre effetti *erga omnes*, nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale.

dovuti da parte degli Stati a tutela delle garanzie, che il diritto internazionale predispone a favore dei popoli. L'interesse all'esecuzione di tale obbligo appartiene, inoltre, a tutti gli Stati come collettività in virtù del fatto che la sua mancata esecuzione metterebbe in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati⁸¹ nella cogente prospettiva teleologica della Carta dell'ONU. Poiché si tratta di un obbligo di risultato, che, dunque, non si limita al semplice riconoscimento del diritto dei popoli all'autodeterminazione, tutti gli Stati devono esercitare pressione sullo Stato che violi il diritto all'autodeterminazione dei popoli, al fine di realizzare un dovere di cooperazione, il quale sottende appunto l'assistenza ai popoli, che lottano per la propria autodeterminazione. «Uno Stato potrebbe senz'altro essere considerato rispettoso dell'autodeterminazione, quando il suo comportamento corrisponde alle generali aspirazioni del popolo⁸²». Viceversa, la repressione *manu militari* dei movimenti che invocano l'autodeterminazione dei popoli, qualora essi siano internazionalmente legittimati e riconosciuti, comporta la violazione da parte dello Stato agente dei diritti inalienabili che compongono l'identità di un popolo.

Poiché il principio consuetudinario in tema di autodeterminazione mira a qualificare i destinatari, titolari del diritto, in base al contenuto della norma, alla luce della prassi la presenza di alcuni requisiti di validità giuridica risulta necessaria per identificare se ad un popolo è consentito l'accesso all'autodeterminazione. Da questo punto di vista, appare necessaria anzitutto la constatazione di un fenomeno di carattere istituzionale, in base a cui una determinata categoria di popolo si presenta politicamente organizzata con la sussistenza di appropriate strutture politiche, come nel caso dei Movimenti di Liberazione Nazionale⁸³, tra cui si può citare a titolo esemplificativo l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), successivamente denominata Autorità Palestinese. Più difficile può risultare, inoltre, l'individuazione della struttura politica legittimata a gestire il processo di autodeterminazione, quando vi sono più apparati di gestione con ruolo di guida, in quanto si pone il problema se tutti possono essere legittimi rappresentanti del popolo in vista dell'autodeterminazione, ipotesi che può essere ben accolta qualora in un movimento di liberazione nazionale

⁸¹ Si veda in proposito GUARINO G., *passim*, 1984, p. 248 ss.

⁸² *Ibid.*, p. 262.

⁸³ Per ulteriori approfondimenti, cfr. anche GUARINO G., "Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile" in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, anno VIII - N° 22 - Gennaio - Aprile, 2006, pp. 7 - 24.

sonno insiti diversi obiettivi. Infine, attestata l'importanza del riconoscimento da parte della comunità internazionale del movimento di liberazione nazionale, quale atto unilaterale degli Stati, il movimento di liberazione si deve estinguere dopo aver raggiunto l'obiettivo, cioè l'autodecisione, in ottemperanza alla natura teleologica di tale diritto.

L'obbligo di rispettare il diritto dei popoli all'autodeterminazione, comunque, deve essere interpretato secondo una duplice sfaccettatura, riguardante da un lato lo Stato in cui serpeggia il movimento di liberazione, e dall'altro gli Stati esterni. Nel primo caso lo Stato che esercita la sovranità su un territorio multietnico sarà considerato ossequioso del principio di autodeterminazione, nella misura in cui assicurerà un'adeguata rappresentanza alle varie configurazioni sociali che esso sottende. In questo senso, si comprende anche il legame che potrebbe intercorrere in linea di massima tra autodeterminazione e "democrazia", sebbene tale correlazione possa risultare azzardata e fuorviante⁸⁴. L'autodeterminazione esprime, comunque, la possibilità da parte di un popolo di attribuirsi una forma di governo indipendente senza interferenze esterne, a prescindere da un'impronta democratica o autoritaria, nessuno Stato ha il potere di decidere quale sia la migliore forma di governo, una simile interpretazione potrebbe infatti scardinare il principio di sovrana uguaglianza che caratterizza le relazioni internazionali.

Per quanto concerne il rilievo dell'obbligo di rispettare il principio di autodeterminazione da parte degli Stati esterni al governo che esercita la sovranità sul popolo in questione, la situazione diventa più delicata in riferimento all'operatività del divieto di ingerenza e del principio di non intervento nell'altrui sfera di sovranità territoriale⁸⁵. Spesso, infatti, il diritto internazionale si è trovato incastrato tra due ipotesi contrastanti, relative rispettivamente all'intervento di Stati esterni, a sostegno del governo locale, i quali agiscono in ottemperanza al principio di integrità territoriale, e all'intervento di Stati che, supportando il movimento insurrezionale, legittimano il diritto all'autodeterminazione. In riferimento alla prima ipotesi «tutto dipenderà dalla questione di sapere se il consenso del governo - che dovrà risultare liberamente dato -

⁸⁴ Per una nota critica sul punto cfr. in particolare FREEMAN M., cit. «Se i governi democratici non necessariamente rispettano i diritti umani, dei governi motivati precipuamente da sentimenti nazionalistici non sono necessariamente democratici e non necessariamente rispettano i diritti umani».

⁸⁵ Sulla nozione di "sovranità territoriale", cfr. tra gli altri CONFORTI., *Diritto Internazionale*, cit., p. 196 ss.

sia o non essenzialmente conforme alle aspirazioni del popolo⁸⁶», data l'universalità del principio di autodeterminazione, tutti gli Stati infatti hanno l'obbligo di non ostacolare e promuovere i popoli nell'esercizio del diritto all'autodecisione.

In relazione, invece, all'eventuale sostegno militare ai popoli in lotta per l'autodeterminazione, il Protocollo Aggiuntivo I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, nella definizione di "conflitto internazionale", di primo acchito stabilisce l'illiceità del ricorso alle armi, apportando come unica eccezione la previsione dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui esso contempla una reazione in legittima difesa in seguito ad un attacco armato. La questione sembra però ricadere in una contesa dottrina, volta a percorrere due vie alternative. Da un lato si potrebbe riportare l'intervento di Stati terzi in attuazione del principio di autodeterminazione nell'alveo dell'art. 51 come unica eccezione al divieto dell'uso della forza, nel senso che il ricorso alle armi potrebbe essere giustificato, allorché uno Stato inibisce ad un popolo la realizzazione dell'autodecisione con la previsione, dunque, di una reazione in legittima difesa individuale o collettiva.

Un'altra via percorribile dalla dottrina è considerare il ricorso alle armi come un'ulteriore eccezione al divieto dell'uso della forza, rispondente all'esigenza di realizzare l'autodeterminazione di popoli oppressi. Significativa a tal proposito appare la prassi delle Nazioni Unite, in particolare dell'Assemblea Generale, quale organo competente a promuovere l'autodeterminazione dei popoli si è sempre felicita con gli Stati, i quali abbiano fornito il loro sostegno politico - finanziario ai popoli tendenti all'autodeterminazione. Bisogna, tuttavia sottolineare che, qualora lo Stato terzo conceda un sostegno militare, le risoluzioni in seno all'Assemblea Generale sono adottate a maggioranze risicate e con molteplici contestazioni. È pertanto da preferire la costruzione in base alla quale il ricorso all'uso delle armi, eventualmente sostenuto da una norma consuetudinaria che rappresenterebbe un'ulteriore eccezione al divieto dell'uso della forza, oltre l'ipotesi della legittima difesa, contemplata dall'art. 51 della Carta dell'ONU⁸⁷, non è suffragato da un valido e pacifico fondamento giuridico, altrimenti sarebbe pienamente legittimo l'intervento di Stati terzi. Sebbene alcuni

⁸⁶ ARANGIO RUIZ G., cit.

⁸⁷ In merito all'ipotesi di ricorso alla forza in situazioni diverse dalla legittima difesa come risposta ad un attacco armato (ex art 51 della Carta dell'ONU), cfr. RONZITTI, "Forza (uso della)", in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, 1996, p. 1 ss.

Autori hanno cercato di legittimare l'intervento armato come ipotesi di legittima difesa collettiva⁸⁸, una simile tesi è piuttosto audace, in quanto l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto di legittima difesa solo agli Stati, e non anche ai movimenti di liberazione nazionale. Il silenzio delle dichiarazioni dell'ONU in materia e la ferma opposizione degli Stati occidentali hanno impedito finora una modifica dell'art. 51 in tal senso⁸⁹.

CONCLUSIONI: IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI IN UNA FUTURA DIMENSIONE INTERNA

L'operatività del principio di autodeterminazione nell'evoluzione delle relazioni internazionali contemporanee conferma di certo la tendenza al dinamismo giuridico in seno all'ordinamento internazionale. L'espansione gradualmente acquisita dalla nozione di autodecisione ha minato le fondamenta dei più tradizionali principi giuridici, concernenti l'integrità territoriale, il divieto di non ingerenza, la disciplina dell'uso della forza, scontrandosi spesso con l'esigenza di assicurare lo *status quo* come garanzia di pace e stabilità. Tuttavia, nell'epoca delle guerre asimmetriche, dei conflitti etnici, fomentati da un'exasperante ricerca di identità in una comunità internazionale sempre più globalizzata, caratterizzata dalla forzata connivenza tra Stati sovrani e popoli, reclamanti una propria autonomia anche amministrativa, sempre più difficile risulta assicurare una ortodossa applicazione del principio di autodeterminazione. Già l'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) – oggi OSCE - sottoscritto ad Helsinki il 1° Agosto 1975, oltre a ribadire il valore universale del principio di autodeterminazione, aveva sintetizzato il valore “riformistico” e dinamico di tale principio accanto all'esigenza di conservazione del tradizionale sistema di Stati sovrani.

Se è vero che il principio di sovranità statale riveste ancora un ruolo preponderante nel diritto internazionale, si deve anche riconoscere, in una certa misura

⁸⁸ Cfr. EMERSON R., cit.

⁸⁹ Sulle proposte di riforma del sistema di sicurezza collettiva, si veda in particolare DE GUTTRY A. & PAGANI F., *Le Nazioni Unite. Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva*. Bologna: Il Mulino, 2005.

ed entro precisi limiti, quella dimensione interna che il principio di autodeterminazione assumerebbe, nella misura in cui esso non si limiterebbe a prevedere il diritto al conseguimento «dell'indipendenza politica, economica e sociale nei confronti degli altri Stati, ma anche il diritto di scegliere in libertà il proprio regime politico, economico e sociale rispetto all'interno, nei confronti di qualsiasi governo o partito al potere⁹⁰». Anzi è proprio in quest'ultimo presupposto che riposerebbe il carattere permanente ed incondizionato del diritto all'autodeterminazione⁹¹.

Sebbene si sostenga che dal punto di vista strettamente giuridico sarebbe da escludere l'operatività di una dimensione interna dell'autodeterminazione, per quanto sia di apprezzabile valore politico⁹², la questione dell'autodeterminazione esterna deve comunque essere valutata anche in correlazione con un'accezione interna⁹³. Sul piano normativo l'attenzione su quest'ultima dimensione è richiamata dall'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966⁹⁴, il quale afferma che *“tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”*, sebbene questo aspetto in realtà urti contro il principio di neutralità del diritto internazionale, il quale «non regola il modo di essere, di insediarsi e di succedersi dei governi delle società umane, sulle quali si ergono gli Stati⁹⁵».

Sulla base di varie pressioni, quali la prassi presente nel continente europeo e altri sporadici casi a livello globale, la dimensione interna ha, comunque, assunto una certa importanza, in quanto tendente alla promozione di forme di governo

⁹⁰ Si veda ARANGIO RUIZ G., cit.

⁹¹ L'Atto Finale della CSCE riconosce ai popoli il diritto di modificare pacificamente il loro governo senza esserne ostacolati. Recita, infatti il paragrafo VIII, rubricato col titolo *“Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli”* che *“Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù dei principi dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio”*.

⁹² Sul punto cfr. CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, cit., p. 25 ss.

⁹³ Cfr. ARCHIBUGI D., cit. p. 500.

⁹⁴ Cfr. *supra*, nota 25.

⁹⁵ ARANGIO RUIZ G., cit.

democratiche. La dottrina ha, dunque, ritenuto che il principio di neutralità tra diritto internazionale ed autodeterminazione interna sia sottoposto ad un'attenuante, nel senso che un atteggiamento potrebbe essere sanzionato alla luce del diritto internazionale, allorquando una popolazione in seno ad un assetto statale chieda di cambiare pacificamente il proprio statuto, ma riceve una risposta violenta e repressiva da parte del governo in carica per reprimere l'aspirazione della popolazione. In questo caso la situazione non sarebbe più indifferente per il diritto internazionale ma assumerebbe un determinato rilievo. Tuttavia, se questa soluzione fosse avallata dalla prassi, si dovrebbe ricercare nella comunità internazionale il fondamento giuridico, che non potrebbe coincidere con il principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto la suddetta ipotesi non sottende alcuna delle tre categorie di popolo a cui il diritto consuetudinario riconosce il diritto all'autodeterminazione. Si tratterebbe piuttosto di riportare anche tale circostanza nell'ambito operativo del Capitolo VII della Carta dell'ONU, nella misura in cui essa attribuisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

In questo senso, allora, si potrebbe magari comprendere il ruolo di stimolo al mantenimento della pace globale, operato dal principio di autodeterminazione, che al di là di una sua accezione interna, giuridicamente comprovata, può comunque contribuire al rafforzamento della stabilità internazionale e a lenire la comunità internazionale dalla situazione di "anarchia" in cui spesso versano i conflitti etnici che costellano lo scacchiere globale.